

PROVINCIA DI RAGUSA

Per prestazioni sociali agevolate secondo attestato ESEE

Approvato con Delibera del C.C. n. 214 il 06.07.2000

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Vittoria esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, così come stabilito dal C.C. con proprio atto deliberativo n° del

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n°109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 07/05/1999, n°221.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità-sociale, il Comune di Vittoria attiva:

- 1) aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) servizio di assistenza domiciliare;
- 3) integrazione della retta di ricovero per anziani minori e inabili;
- 4) inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) fondo sociale per le spese di affitto;
- 6) sistemazione in alloggio di emergenza;
- 7) interventi assistenziali dei disciolti Enti Nazionali (ex ENAOLI, ex ANMIL, ex INAIL);
- 8) contributi famiglie affidatarie;
- 9) assistenza economica a famiglie di detenuti e di vittime del delitto;
- 10) assegno economico per servizio civico a favore della collettività

Art. 2-bis

Servizi a domanda individuale e non

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) frequenza asili-nido per bimbi fino a tre anni;
- b) refezione scolastica;
- c) servizio domiciliare;
- d) trasporti funebri, pompe funebri.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, da soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)	Numero dei componenti	Parametro
	1	1,00
	2	1,57
	3	2,04
	4	2,46
	5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore all'66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza, di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile viene riferito ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (vedi tab. 1 Decreto Legislativo 109/98).

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a £.50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a £.70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Detta franchigia è soggetta agli aggiornamenti previsti per legge.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

CAPO III

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

Art. 6

Domicilio di soccorso

Il domicilio di soccorso si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno 2 (due) anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quanto lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita e non sia in grado di fare valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato italiano.

Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultra biennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.

Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.

Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7

Minimo vitale

Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita (Regolamento tipo servizi socio assistenziali approvato con D.P.R. Sic. 28/05/1987 in G.U.R.S. suppl. ord. n°31 del 18/07/1987 pag. 8).

Art. 8

Caratteristiche degli interventi

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attuazione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 9

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Vittoria.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui al punto c) del precedente articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 7.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di £.70.000.000 al netto dell'eventuale debito per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a £.5.000.000.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'Ufficio Assistenza del Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Il Comune eserciterà il controllo sulla documentazione presentata in conformità a quanto richiamato con deliberazione C.C. n° del ed alle istruzioni ministeriali impartite al riguardo, a campione e comunque nell'ambito del 40% delle domande presentate.

Art. 11

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 12

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Affari Sociali di cui all'art. 16 primo comma lettera c).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione dal Responsabile del procedimento.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 8. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 13

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale di cui al precedente articolo, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 14

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il responsabile del procedimento sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità così come indicate al precedente art.8 ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a £.200.000 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a £.600.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'ausilio finanziario avente carattere straordinario, dovrà riguardare i seguenti casi:

A) condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi (con esclusione di protesi dentarie).

I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui al precedente comma dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre la documentazione indicata la precedente art. 10, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

B) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, si rinvia al capo VII del presente regolamento.

C) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia.

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art.10, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Ai soggetti richiedenti che siano, per età e condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa sarà proposta, preventivamente, l'erogazione di un assegno economico per servizio civico a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15

Assegno economico per servizio civico a favore della collettività

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative, previa predisposizione e approvazione, da parte dell'amministrazione stessa, di apposito progetto obiettivo redatto dall'U.T.C.

L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi del presente regolamento.

I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza corredata dalla documentazione di cui all'art. 10 del presente regolamento, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
- pulizia locali comunali.

Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto d'opera - ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile - avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

PROCEDURA:

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Dall'elenco dei cittadini ammessi al beneficio di assistenza economica, in base alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, così come stabilito nell'allegata tabella A relativa al punteggio, viene stilata la graduatoria dei soggetti bisognosi atti a svolgere il servizio civico.

Dalla suddetta graduatoria, vengono scelti il numero dei soggetti per svolgere le singole prestazioni di servizio civico che di volta in volta l'A.C. instaurerà, previa verifica dei requisiti da parte dell'istruttore amministrativo dell'Ufficio di Solidarietà Sociale.

La graduatoria viene aggiornata ogni tre mesi, nel quale periodo, i soggetti che raggiungano le 240 ore di servizio, annotate su apposito registro dell'Ufficio competente, vengono esclusi dal beneficio a favore di quelli immediatamente successivi.

Qualora la graduatoria venga esaurita prima del periodo che ne determina l'aggiornamento, si procederà al riutilizzo della stessa sino al termine del periodo di validità ed in ogni caso per una serie di prestazioni di servizio civico non superiore ad ulteriori 240 ore per soggetto.

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario mensile di £.600.000 per un'attività di n°60 ore mensili, per un periodo massimo di mesi 4 per l'arco di un anno.

ISTRUTTORIA:

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, inseriti nell'apposita graduatoria di cui all'art. precedente dovranno essere avvisati almeno 14 giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente ove dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'Ufficio competente, anche di persona, entro giorni sette dall'inizio del servizio pena decadenza e sostituzione del soggetto con il successivo in graduatoria e per un periodo minimo a giorni cinque.

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Sia l'amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell'iniziativa di servizio civico di cui al precedente articolo.

L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma assistenza economica ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art.14 comma 3 del presente regolamento

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto cui si riferisce.

Art. 16

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 17

Commissione Servizi Sociali

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) decidere sui ricorsi presentati e gli interventi disposti;
- c) esprimere parere circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento ivi compresi i controlli.

La Commissione è composta da :

- a) Assessore ai Servizi Sociali, delegato da Sindaco, con funzioni di Presidente;
- b) Responsabile dei servizi sociali comunali con funzioni, anche, di segretario verbalizzante;
- c) l'Assistente sociale del servizio sociale Comunale, responsabile del procedimento relativo all'affare posto all'ordine del giorno della Commissione;
- d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- e) due rappresentanti indicati dalla Consulta Comunale per il volontariato.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti su caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Dirigente del Settore dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 19

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto :

- A) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- B) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;
- C) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- D) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

L'ordine di cui sopra costituisce titolo preferenziale per la erogazione del servizio avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Art. 20

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 21

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

Art. 22

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del procedimento sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona

Alla domanda di accesso al servizio che dovrà pervenire entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, così come definita dagli art.3 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

L'ufficio, entro 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, formulerà una graduatoria, tenendo conto dei casi particolarmente gravi di malattia.

Art. 23

Criteri di ammissione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie iscritte in bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale ;
- 2) risorse familiari;
- 3) assenza di indennità di accompagnamento;
- 4) condizioni sociali ed economiche dell'interessato;
- 5) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti, che sono stati tenuti in conto con l'ultimo comma dell'art.13 del presente regolamento.

Art. 24

Partecipazione al costo del servizio .

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio secondo la determinazione delle fasce di reddito di cui all'art. 64 del presente regolamento

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art.3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Art. 25

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.13.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza alle persone che ha in carico.

Art. 26

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art.17 del presente regolamento.

Art. 27

Assistenza Domiciliare integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammetta al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui

all'art.23, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI, MINORI ED INABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 28, Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, minore ed inabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio in favore di persone che ne abbiano necessità.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, minore ed inabile ed il rispettivo nucleo familiare, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 29 Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alle persone, che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui abbiano necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 30 Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'interessato o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art.3 e seguenti del presente regolamento.

Da parte dell'anziano nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art.154 del T.U. 15/06/1937 n.773 e dell'art.279 del R.D. 06/05/1940 n.635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano o dell'inabile sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, anche in favore dei minori, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti per le finalità di cui all'art.13 del presente regolamento.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 31

Retta a carico

I soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento sono tenuti a pagare la retta di ricovero

con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.);
- c) il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 32

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a £.10.000.000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 33

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.13.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 34

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano, minore, inabile e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del procedimento in base ai

principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dagli artt. 16 e 18 del presente Regolamento.

CAPO VI

INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 35

Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 36

Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.

Art. 37

Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune o altro Ente preposto individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Il Responsabile del procedimento, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della Cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.

Art 38

Oneri

Fermo restando l'applicazione della normativa, così come recepita dagli art.3 e seguenti del presente regolamento, relativa all'ISEE, e l'apposito stanziamento in bilancio il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operato in virtù della presente convenzione.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Coop. Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario, sempre che sia stato stabilito a tal proposito stanziamento in bilancio.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

Qualora l'inserimento lavorativo avvenga in base a progetti finanziati da altri Enti, verrà corrisposto quanto previsto nel finanziamento stesso.

CAPO VII

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art. 39

Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

Art. 40

Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli art.3 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Art. 41

Domanda ed istruttoria

Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

Per quel concerne il fondo sociale per l'affitto regolante il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni si richiama la Legge 431/98.

Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge dicembre 98, n°431 del Decreto ministeriale 7/06/1999 e successive.

Art. 42

Determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale Comunale opererà come segue:

A) Calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto.

B) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale.

C) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

D) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto C), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Responsabile del settore adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure di cui art.16 e seguenti del presente regolamento.

CAPO VIII

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 43

Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti del Comune assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 44

Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 45

Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Settore a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare in proporzione alla propria situazione economica un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art.3 e seguenti del presente regolamento.
- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale, da parte di un tecnico dell'ufficio comunale su disposizione del relativo Dirigente, di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni. L'Amministrazione Comunale si fa carico, altresì, di controllare, con l'intervento congiunto di un componente dell'Ufficio Tecnico e del Servizio professionale sociale, con cadenza almeno bimestrale, lo stato di conservazione dell'immobile, anche ai fini di cui al superiore punto f).

Art. 46

Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.

A parità di situazione verranno preferiti i nuclei familiari con minori a carico.

Art. 47

Altri oneri

Sono a carico dell'ospite, oltre a quelli previsti dal superiore art.44, le spese di gestione ordinarie dell'immobile e degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico, altresì, dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 48

Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art.43 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 49

Tipologia dei servizi socio-educativi

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art.2-bis del presente regolamento: Asili nido, refezione scolastica.

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati nelle forme rituali.

Art. 50

Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio e comunque in misura non inferiore al 36% del relativo costo, ai sensi dell'art.14 del D.L.415/1989 convertito in Legge 28/02/1990 n.38.

Art. 51

Modalità di pagamento

La retta per gli asili nido dovrà essere corrisposta all'Amministrazione Comunale mediante versamento in C/C.P. intestato alla tesoreria Comunale entro i primi 5 (cinque) giorni di ogni mese.

Qualora il ritardo superi i successivi 10 (dieci) giorni, l'occupante perderà il diritto alla frequenza della struttura dopo la dovuta comunicazione alla famiglia.

La retta mensile è dovuta per intero anche se la frequenza è saltuaria.

Per quanto riguarda la retta inerente la refezione scolastica, questa dovrà essere corrisposta mediante versamento in C/C. P. dietro attestazione di avvenuto versamento da parte dell'Amministrazione.

Al fine dell'accertamento delle entrate, le domande per le agevolazioni tariffarie devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno.

L'istruttoria delle stesse avverrà entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Ogni domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla dichiarazione per la valutazione dell'indicatore della situazione economica.

La retta mensile è dovuta per l'intera somma anche se la frequenza alla scuola materna è saltuaria.

Art. 52

Agevolazioni tariffarie

I cittadini ammessi che vengano a trovarsi in determinate condizioni di bisogno, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E., esentando dalla applicazione della tariffa il soggetto ed il relativo nucleo familiare la cui soglia economica è al di sotto del così detto minimo vitale, così come definito all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 53

Determinazione delle tariffe

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 54

Documentazione dell'I.S.E.

Tutte le domande presentate dall'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968, n.15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n.109 e successivi D.P.C.M.

CAPO X DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 55

Assistenza alle categorie degli Enti soppressi ai sensi del D.P.R. n°245/85

Per prestazioni ex ENAOLI, ex ANMIL, ex INAIL devono intendersi le prestazioni socioeconomiche, da erogare di anno in anno - una tantum - alle suddette categorie entro i limiti di cui allo stanziamento di bilancio.

A tale scopo verrà formulata una graduatoria sulla base di una proposta del servizio sociale comunale che terrà conto della situazione economica dei richiedenti, fermo restando che gli stessi debbono essere in possesso dei requisiti previsti per legge.

Ai fini dell'accertamento della situazione economica si procederà nei modi indicati dall'art.3 del presente regolamento.

Art. 56

Contributi in favore di ragazze madri

Fermo restando quanto previsto dal regolamento di assistenza economica ai minori illegittimi approvato con delibera di C.C. n°149 dell'8/07/1994, si statuisce quanto segue:

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'Amministrazione comunale attiva interventi contributivi in favore di ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:

- a) stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 18 (diciotto) anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
- b) residenza nel Comune da almeno un anno;
- c) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale.

Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza, corredata dai documenti di cui al regolamento approvato con delibera C.C. n°149 del'8/07/1994 e secondo quanto previsto dalle disposizioni ultime in materia di situazione economica patrimoniale, come disposto dal presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati dalle lettere a), b), c), del presente articolo.

Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, con decorrenza dalla data di richiesta e fino al compimento del diciottesimo anno di età per il figlio.

L'Ufficio trimestralmente provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:

- A) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
- B) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
- C) per emigrazione della richiedente;
- D) al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore;
- E) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
- F) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici;

I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, dello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art.14 del presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al regolamento approvato con delibera C.C. n°149 del'8/07/1994.

Art. 57

Affidamento familiare

Per tutto quello che concerne l'affido familiare si fa riferimento a quanto già previsto nel regolamento approvato con delibera di C.C. n°223 del 4/03/1989, nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 58

Contributo straordinario sulle spese funerarie per gli indigenti

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

Per le finalità di cui al precedente comma all'inizio di ogni anno sarà esperita gara ufficiosa al fine di individuare la ditta che è disposta a praticare per la fornitura della cassa funebre, per il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche per il disbrigo della relativa pratica d'ufficio, le condizioni economiche maggiormente convenienti per l'Amministrazione.

In sede di lettera-invito sarà specificato che le condizioni prospettate dalla ditta offerente resteranno valide per un anno e che l'affidamento sarà formalizzato con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente in materia.

Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel comune, qualora da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio comunale di assistenza sociale venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza nè ha costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari.

L'intervento contributivo di cui al presente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie viene attuato con ordinanza del Sindaco.

Art. 59

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III (minimo vitale), riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Servizio sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi della necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto per acquisto di generi di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 60

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, secondo le disposizioni di cui all'art.5 del D.P.C.M. del 21/07/1999, n.305 (G.U.R.I. servizi generali, n.209 del 06/09/1999).

Art. 61

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano agli interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

CAPO XI

MISURE IN MATERIA DI POLITICA DI CUI ALLA LEGGE 23/12/1998, N.448

Art. 62

Assegno ai nuclei familiari

In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo di £.200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) alle condizioni tutte di cui all'art.65 della L. 23/12/1998, n.448, come modificato dalla L. 17/05/1999, n.144.

Art. 63

Assegno di maternità

Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di £.200.000 mensili, per 5 mensilità (£.300.000 mensili per parti successivi al 1° luglio 2000).

L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'I.S.E. (ricometro non superi 50 milioni annue.

L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

Si richiamano comunque, le disposizioni di cui all'art.66 della L. 23/12/1998, n.448, come modificato dalla L. 17/05/1999, n.144 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO XII

DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

Art. 64

Tariffe e/o contributi

In relazione all'I.S.E., così come determinato in base ai criteri di cui all'art.3 e seguenti del presente regolamento, al fine di graduare la partecipazione al costo di ciascun servizio suscettibili di traslazione e/o di contribuzione da parte degli utenti, è necessario determinare le fasce di reddito, dei soggetti richiedenti e dei rispettivi nuclei familiari, nel modo seguente:

- a) alla "fascia A" si appartengono i soggetti e i relativi nuclei familiari che domandano il servizio senza richiedere alcuna agevolazione o che hanno una situazione economica equivalente (I.S.E.E.) superiore a diciotto milioni; a loro carico è posto il cento per cento della tariffa e/o contributo;
- b) alla "fascia B" si appartengono i soggetti e i relativi nuclei familiari che richiedono il servizio sociale in forma agevolata ed hanno un I.S.E.E. non superiore a diciotto milioni; a loro carico è posto il sessanta per cento della tariffa e/o contributo;
- c) alla "fascia C" si appartengono i soggetti e i relativi nuclei familiari che richiedono il servizio sociale in forma agevolata ed hanno un I.S.E.E. non superiore a tredici milioni; a loro carico è posto il trenta per cento della tariffa e/o contributo;
- d) alla "fascia D" si appartengono i soggetti e i relativi nuclei familiari che richiedono il servizio sociale gratuitamente ed hanno un I.S.E.E. al di sotto del minimo vitale così come stabilito all'art.7 del presente regolamento; a loro carico non è posta alcuna percentuale della tariffa e/o contributo.

Si fa presente che, per quanto riguarda le tariffe, dei servizi inerenti la refezione scolastica e la frequenza agli Asili Nido, si rimanda a quanto già stabilito nelle delibere di G.M. che regolamentano gli importi.

Art. 65

Azione di rivalsa

Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali dell'utente, previste dal presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art 433 del vigente codice civile.

Per conseguire il recupero totale o parziale, delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa vigente in materia salvo che non sia stata regolarmente accertata, da parte dell'Ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di soggetti "obbligati agli alimenti" ai sensi dello stesso art. 433 del codice civile.

L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore dell'utente.

Art. 66

Soggetti obbligati al rimborso

L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 comma 4° della L.R. 22/1986, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati, secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile, il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF,

maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi-socio-assistenziali.

L'azione di rivalsa sarà attivata con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale.

Ove l'esperimento di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi totalmente infruttuoso sarà attivata analoga azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero, limitatamente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificato con legge dello Stato.

Art. 67

Documentazione per l'individuazione dei soggetti obbligati

Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'Ufficio di assistenza, la documentazione sotto specificata:

- a) certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela e/o per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;
- b) documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti ove la compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle ammissibili al rimborso;
- c) eventuali atti contrattuali od obbligazionali, giuridicamente e fiscalmente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati hanno stabilito contenuto e modalità di esecuzione degli oneri incombenti sugli stessi soggetti obbligati anche difformata all'ordine previsto dall'art. 433 del codice civile.
- d) documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a) e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e da dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente comma, concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi i redditi utili ai fini dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 68

Entità della rivalsa

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato.

Art. 69

Criteri procedurali per l'esercizio dell'azione di rivalsa

L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da inoltrare, per il tramite servizio postale di stato, ai soggetti obbligati, secondo l'ordine di cui al precedente articolo 13 e contenente, comunque, l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso.

Qualora, nell'ambito dello stesso grado più persone fossero tenute a rimborso, nella relativa lettera dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in concorso proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun soggetto obbligato e al carico familiare di rispettiva pertinenza.

Nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore.

Ove i soggetti obbligati non rispondano all'invito di rimborso o in caso di disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune, gli atti saranno trasmessi, a cura del competente Ufficio Legale, all'autorità giudiziaria competente per valore, per le conseguenziali determinazioni, in relazione alla normativa vigente in materia di somministrazione degli alimenti.

L'instaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di vita del soggetto interessato.